

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Articolo 1

(SCOPO DELL'APPALTO)

Il Comune di Acquasanta Terme deve provvedere ad affidare il servizio di pulizia degli uffici comunali e relativi annessi (cassette di legno e bagni pubblici) per il periodo di tre anni decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva al fine di soddisfare le esigenze di igiene e decoro dei locali adibiti alle attività istituzionali dell'Ente.

Articolo 2

(VALORE E DURATA DELL'APPALTO)

Il prezzo posto a base di gara, per la durata contrattuale, per l'esecuzione del servizio di cui **trattasi ammonta ad €. 27360,00 IVA esclusa** oltre ad € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'appalto viene conferito a corpo. Il prezzo derivante dall'aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto pari a tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore rimane obbligato, al termine della scadenza contrattuale, a richiesta della stazione appaltante, a proseguire l'espletamento del servizio per un periodo non superiore a cinque mesi alle stesse condizioni contrattuali in corso qualora il Comune non abbia completato le nuove procedure di gara.

Articolo 3

(OGGETTO DELL'APPALTO)

L'appalto riguarda le pulizie dei seguenti locali comunali:

Uffici Comunali e relativi annessi (cassette di legno e bagni pubblici) situati in località Parco Rio Via Salaria n. 14/A (Sede Provvisoria) (mq.472,21 ca. circa)

Le superfici indicate sono approssimative.

Il Committente, si riserva la facoltà, per esigenze interne non prevedibili, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento così come di modificare la frequenza degli interventi, in tali casi il canone del servizio (come risultante dal provvedimento di aggiudicazione) sarà proporzionalmente ricalcolato in aumento e in diminuzione fino ad un limite massimo complessivo del 20% dell'importo contrattualmente stabilito per l'intera durata del contratto, senza che l'appaltatore possa vantare alcun indennizzo o diritto alla risoluzione del contratto. L'affidatario si

impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive adeguando alle necessità operative sia le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari.

Il Committente ha facoltà di chiedere all'affidatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie in relazione ad altri immobili comunali non oggetto del presente affidamento.

Articolo 4

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto negli Uffici Comunali e relativi annessi (cassette di legno e bagni pubblici) situati in località Parco Rio Via Salaria n. 14/A (Sede Provvisoria) (mq. 472,21 ca. circa).

Il lavoro di pulizia deve essere effettuato al di fuori dell'orario di servizio dei dipendenti comunali, in modo da non interferire con le attività istituzionali del Committente, concordato con il Responsabile del servizio (orientativamente nei giorni mercoledì- venerdì dalle ore 05:00 alle ore 08.30 circa) .

Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti e delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio a regola d'arte.

Resta a carico del Comune la fornitura di acqua ed energia elettrica nei limiti dell'occorrente, nonché dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta asciugamani, sapone, carta igienica). L'affidatario assume la completa responsabilità della custodia e dell'uso delle attrezzature, dei materiali (in particolare di quelli infiammabili, tossici e/o corrosivi) e di quanto altro depositato presso la zona ripostiglio messa a disposizione dalla Amministrazione comunale. Il Comune non è responsabile di eventuale danni o furti degli stessi.

Tutti i materiali di pulizia impiegati, i prodotti chimici e detergenti dovranno devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 dell'Allegato al decreto ministero Ambiente 24 maggio 2012 (GU n.142 del 20/06/2012) e rispondere alle normative vigenti. E' vietato l'utilizzo di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare acido cloridrico e ammoniaca.

I macchinari e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.lgs.81 del 2008.

L'impresa dovrà farsi carico inoltre di garantire la continuità del servizio anche in caso di assenze impreviste del personale, il controllo periodico del lavoro effettuato, anche in contraddittorio e a richiesta anche telefonica della Stazione appaltante, da parte del referente tecnico aziendale all'uopo nominato dall'affidatario i cui recapiti telefonici sono comunicati al Committente entro e non oltre la data di inizio del servizio.

Articolo 5

(OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE)

Il servizio di pulizia svolto nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 4, comprende le prestazioni di seguito indicate nelle seguenti aree omogenee di intervento:

UFFICI, CORRIDOI, SCALE E ATRI

Descrizione attività	Frequenze
Svuotamento cestini, eventuale sostituzione sacchetto, eventuale sanificazione contenitori porta rifiuti	S/2
Raccolta differenziata e conferimento punti di raccolta dei rifiuti secondo le modalità attuate dall'Ente	S/2

Spazzatura a umido pavimenti	S/2
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili suppellettili, etc...) e punti di contatto comune (telefoni, interruttori, maniglie,...etc)	S/1
Spolveratura a umido di arredi parti alte, scaffalature nelle parti libere	6M
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, divisori a vetro, sportelli e verticali lavabili)	S/1
Detersione a fondo pavimenti	S
Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni ad altezza operatore	M
Detersione punti luce, lampadari, vetri interni ed esterni e relativi infissi (accessibili senza utilizzo di autoscale nel rispetto delle normative di sicurezza), davanzali esterni, tende alla veneziana	6M
Deragnatura	M
Detersione pareti esterne arredi altezza uomo	6M

BAGNI E ACCESSORI

Descrizione attività	Frequenze
Svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori porta rifiuti e conferimento ai punti di raccolta	S/2
Controllo e reintegro prodotti igienici consumabili (carta asciugamani, carte igienica, sapone..)	S/2
Detersione e disinfezione dei sanitari, pareti circostanti e maniglie delle porte	S/2
Spazzatura detersione e disinfezione pavimenti	S/2
Pulizia di specchi e mensole	S/2
Disincrostazione sanitari	S
Detersione porte in materiale lavabile	S
Lavaggio e disinfezione di tutte le pareti lavabili e mattonelle (anche con macchinari a vapore)	M
Deragnatura	M
Detersione punti luce, lampadari, vetri ed infissi interni (nel rispetto delle normative di sicurezza)	6M

G giornaliera

S/3 tre volte a settimana

S/2 due volte a settimana

S settimanale

M mensile

2M bimestrale

3M trimestrale

6M semestrale

A annuale

Articolo 6

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

Nell'importo dell'appalto offerto in sede di risposta alla RDO/Trattativa Diretta MEPA, risultante dal provvedimento di aggiudicazione, sono ricompresi tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, quello delle attrezzature e del materiale di consumo occorrente. Esso rimarrà, inoltre, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

E' da tener presente che con la semplice presentazione dell'offerta, l'appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi, conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.

Il corrispettivo per le prestazioni eseguite e ritenute regolari sarà liquidato con cadenza mensile, nell'importo convenuto, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore, entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica riportante il CIG identificativo dell'appalto. Entro i successivi 30 giorni l'Ufficio finanziario provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, nr.136 e successive modifiche.

Nel caso il DURC evidenzia una inadempienza contributiva si procederà ai sensi dell'art.30, commi 5 e 6 del D.lgs.50/2016.

Articolo 7

(PERSONALE)

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto di quanto previsto in materia di cambio di appalto nell'ambito del CCNL di lavoro del settore. L'impresa subentrante assume formale impegno, in caso di aggiudicazione ad utilizzare prioritariamente il personale dipendente occupato dall'appaltatore uscente nel servizio di cui trattasi, secondo le modalità individuate nel CCNL del settore di appartenenza.

La ditta appaltatrice è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti la piena applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria. Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali sono a carico della ditta appaltatrice.

L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D.LGS.81/2008 e s.m.i.

L'affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, dall'esperienza e dalla buona tecnica per le attività rientranti nell'appalto. Ogni operatore dovrà essere, altresì dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, che dovrà essere indossata durante il servizio e di tesserino di riconoscimento contenente le generalità dello stesso e il nominativo della ditta affidataria.

Le mansioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'esecutore nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Nell'esecuzione del servizio l'esecutore dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme vigenti in materia e le modalità attuate dall'Ente.

Allegato al presente capitolato viene fornito il DUVRI che l'affidatario è tenuto a completare nelle parti di propria competenza e a trasmettere alla stazione appaltante entro la data di inizio dei lavori.

L'affidatario prima dell'inizio dell'appalto dovrà presentare altresì l'elenco nominativo dei dipendenti addetti al servizio, il nome e il recapito telefonico di pronta reperibilità del responsabile tecnico aziendale del servizio designato quale referente verso la SA. Questi sovrintende al controllo periodico dell'andamento del servizio in base ai termini contrattuali, rileva il grado di soddisfazione del committente e propone ad esito delle verifiche periodiche gli interventi correttivi e migliorativi della commessa. E' tenuto ad effettuare su richiesta del committente almeno una volta al mese ed al bisogno ispezioni congiunte con il personale responsabile della SA.

Articolo 8

(OBBLIGHI DEL PERSONALE)

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è tenuto ad utilizzare attrezzature e materiali e i dispositivi di protezione individuali a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e smi forniti dall'appaltatore.

Il personale addetto al servizio deve mantenere un contegno corretto, riguardoso, osservando scrupolosamente il segreto d'ufficio in merito a documenti o notizie, di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Articolo 9

(OBBLIGHI PARTICOLARI)

L'appaltatore assume l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte in virtù di contratti stipulati a valle della aggiudicazione principale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Detto elenco sarà trasmesso dalla stazione appaltante al Prefetto di Ascoli Piceno al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia

L'appaltatore assume l'obbligo di prevedere nei contratti stipulati a valle della aggiudicazione principale

- la clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni positive – al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del subcontratto nei confronti degli operatori economici controindicati e alla automatica risoluzione del vincolo
- in caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale l'applicazione di una penale, pari al 10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Autorità Giudiziaria, alla stazione appaltante e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo deve essere assunto dalla imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima.

L'appaltatore si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la risoluzione del contratto.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, nr.136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura U.T.G. della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3, comma 9 bis, L.136/2010, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 10

(CAUZIONE-RESPONSABILITÀ-ASSICURAZIONI)

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nella esecuzione del servizio, causati dall'operato del proprio personale addetto al servizio e dai macchinari, attrezzature e prodotti impiegati, sollevando la SA da ogni qualsivoglia responsabilità. Ai fini di cui sopra la ditta aggiudicataria deve presentare al Comune prima della stipula del contratto apposita polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale per sinistro non inferiore a €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) valida per tutta la durata contrattuale. Il Comune di Acquasanta Terme declina, quindi, ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura ai quali possa andare incontro la Ditta affidataria o che questa possa arrecare a cose od a persone, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario deve produrre garanzia definitiva nelle forme e nella misura stabilita dall'art.103 del Codice dei Contratti eventualmente ridotta del 50% qualora l'affidatario sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9000.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della SA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di caso mancato reintegro la SA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento .

La garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 11

(INADEMPIENZE E PENALITÀ)

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio affidato, ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del presente capitolato nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

In caso di ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio è dovuta una penale pari all'1 per mille del corrispettivo del servizio per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'affidatario ometta totalmente di provvedere all'esecuzione del servizio nella area omogenea di intervento verrà applicata una penale di 250,00€ per ogni giorno di mancato servizio.

In caso di omissioni di prestazioni periodiche di cadenza pari o superiore al mese verrà applicata una penale di 250,00€ ed una penale di 50,00€, per ogni giorno di ritardo in caso di mancato ripristino entro la giornata in cui il disservizio è stato rilevato.

In caso di omissioni di prestazioni periodiche di cadenza inferiore al mese verrà applicata una penalità da 50,00€ per ogni singola non conformità rilevata nella area omogenea di intervento e una penale di 150,00€ per ogni giorno di ritardo in caso di mancato ripristino entro la giornata in cui il disservizio è stato rilevato.

In caso di rilevazione di non conformità del servizio, prima di avviare il procedimento di contestazione, è facoltà dell'Ente richiedere all'appaltatore gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni potranno essere richieste immediatamente, anche previa comunicazione telefonica all'appaltatore per il tramite del referente aziendale e dovranno essere rese entro il giorno della richiesta.

L'applicazione della penale sarà preceduta da constatazione in forma scritta dell'inadempienza alla quale la ditta potrà contro dedurre entro i successivi tre giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine o in caso di non accoglimento delle controdeduzioni rese dall'appaltatore la contestazione si intenderà confermata. Con atto del Responsabile del Servizio Amministrativo si provvederà ad applicare la penale a valere sui corrispettivi futuri detraendo l'importo della stessa al momento del pagamento dei corrispettivi del servizio risultanti dalla fattura mensile o, in via subordinata, sulla cauzione. L'applicazione della penale è indipendente dai diritti spettanti all'Amministrazione per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. In questo caso l'Amministrazione può in ogni caso procedere nei confronti della ditta alla determinazione dei danni subiti rivalendosi con l'incameramento della cauzione ed, in caso di incapienza della stessa, agire per ottenere il pieno risarcimento dei danni subiti. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi previsti.

Qualora insorgano controversie in merito all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, per le quali non si addivenga ad un accordo bonario, le stesse saranno devolute al foro competente di cui all'art.16.

Articolo 12

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO)

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità, l'Amministrazione Comunale assegnerà alla ditta aggiudicataria un termine perentorio di inizio servizio trascorso il quale, senza giusta causa, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il contratto potrà essere risolto in base all'art. 1453 del c.c..

Oltre a tali casi e a quelli contemplati dall'art.9 del presente capitolato si prevede la risoluzione del contratto con il solo onere della SA di dichiarare per iscritto all'affidatario che intende avvalersi delle seguenti clausole

- interruzione o sospensione del servizio non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto
- violazione del dovere di riservatezza;
- inosservanza reiterata del capitolato;
- applicazione di 4 penali
- mancato reintegro della cauzione nei casi previsti

- accertata insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva e/o accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni
- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
- ogni altra grave inadempienza o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto d'appalto.

In caso di gravi inadempienze della ditta appaltatrice, il Comune potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi comunali. In tal caso la ditta appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Ente sia alla rifusione delle spese sostenute dal Comune per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto la cauzione definitiva sarà incamerata dalla SA a titolo di penale e fatti salvi comunque i maggiori danni ed eventuali rivalse su penali non versate dall'impresa.

La SA si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 giorni da comunicarsi ½ PEC. In tale caso sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 13

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

L'appaltatore elegge ad ogni effetto il proprio domicilio presso questo Comune.

Articolo 14

(CESSIONE E SUBAPPALTO)

E' vietato alla ditta appaltatrice, a pena di nullità, cedere, anche parzialmente, il contratto di appalto. Il subappalto è ammesso secondo le modalità stabilite dall'art.105 del D.lgs.50/2016 previa autorizzazione del Comune purché il concorrente indichi all'atto della offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in difetto il subappalto è vietato. L'importo complessivo del subappalto-ove assentito dalla Amministrazione- non potrà superare il 30% dell'importo totale dell'appalto. Resta inteso che qualora l'appaltatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, al subappaltatore si applicano le modalità e gli obblighi previsti dal presente capitolato.

In particolare l'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla

Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla RdO /Trattativa Diretta MEPA per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, in capo a quest'ultimo, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la stazione appaltante revocherà l'autorizzazione. L'appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla RDO/Trattativa Diretta MEPA.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
- b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante dei danni che dovessero derivare, all'amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore è una micro impresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi che precedono la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Articolo 15

(SPESE CONTRATTUALI)

Tutte le spese contrattuali, nonché quelle ad esso dipendenti e conseguenti, eventualmente dovute sono a carico alla ditta aggiudicataria del servizio.

Articolo 16

(CONTROVERSIE)

Per la risoluzione di qualsivoglia controversia derivante dall'esecuzione del presente appalto di servizi è competente il Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 17

(NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO)

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si fa espresso ed integrale rinvio alla vigente normativa in materia, al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e codice civile in materia di contratti.